

**Allegato A**

**Corsi di Terza Area**  
**Riconoscimento dei corsi**  
**Biennio 2009-2011**

**1. Disposizioni generali****A) Corsi ordinari**

I corsi ordinari devono essere conformi alle figure professionali validate dal competente Nucleo di Esperti, di cui al comma 5 dell'art. 4 del Protocollo d'Intesa Interistituzionale, sottoscritto in data 17/07/2001, e approvate con Dgr n. 2141 dell'11/07/2003.

I moduli connessi alle classi IV sono riconosciuti con un numero minimo di 15 allievi, salvo eventuali casi particolari, preventivamente e debitamente motivati, per i quali viene richiesto il riconoscimento in sottonumero.

Ai fini della realizzazione dell'anagrafe completa degli allievi partecipanti ai corsi di Terza Area, si farà riferimento all'applicativo "A 39 Monitoraggio allievi Web" (in seguito A39), all'indirizzo:

<http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Istruzione+e+Diritto+allo+Studio/Area+Operatori+Monitoraggio+delle+Attività+Integrate.htm>.

**B) Corsi per Operatore Socio-Sanitario**

I corsi per Operatore Socio-Sanitario (in seguito OSS), attivati presso gli Istituti Professionali ad indirizzo sociale, devono essere attuati in conformità alla Lr n. 20/2001, alla normativa di cui al punto 1.A) ed essere svolti secondo l'articolazione delle aree disciplinari, i contenuti e il programma didattico/formativo di cui alla Dgr n. 833 del 26/03/2004.

I moduli connessi alle classi IV sono riconosciuti esclusivamente con un numero di allievi non inferiore a 15 e non superiore a 30.

Ai fini della realizzazione dell'anagrafe degli allievi vedi il punto 1.A).

**2. Descrizione dell'area professionalizzante - modalità di valutazione e crediti formativi****A) Corsi ordinari**

La Terza Area, nella quale la formazione è diretta allo sviluppo di capacità operative riferite allo svolgimento di uno specifico ruolo lavorativo, costituisce un percorso formativo unitario biennale.

Il percorso è parte integrante del curriculum del biennio post-qualifica dell'ordinamento degli Istituti Professionali di Stato, che presuppone riferimenti e collegamenti alle competenze e conoscenze previste dall'area comune e dall'area di indirizzo.

I corsi di Terza Area hanno una durata pari a 600 ore suddivise in 360 ore di didattica e 240 di stage, svolte in due moduli, così articolate:

- I modulo connesso alla classe IV: 300 ore, di cui 180 di teoria e 120 di stage, svolte durante il periodo estivo;
- II modulo connesso alla classe V: 300 ore, di cui 120 di stage svolte prevalentemente nel periodo estivo antecedente l'inizio del quinto anno e 180 di teoria.

Sono in corso esperienze di integrazione dell'Alternanza Scuola-Lavoro con la Terza Area.

Sulla base delle indicazioni della recente normativa, l'Alternanza Scuola-Lavoro può arricchire il percorso di Terza Area per la valorizzazione dei seguenti aspetti:

- la centralità dello studente;
- l'approccio laboratoriale nelle metodologie didattiche;
- il coinvolgimento delle famiglie;
- una specifica attenzione alle situazioni in cui possano svilupparsi competenze trasversali e di base;
- la possibilità di maggiore integrazione con Prima Area (area comune) e Seconda Area (area di indirizzo);
- il coinvolgimento del Consiglio di classe;
- la certificazione delle competenze.

La valutazione dell'area professionalizzante e l'eventuale riconoscimento di crediti formativi dovrà improntarsi ai criteri esposti in appresso.

a) Studenti promossi alla classe quinta, che hanno conseguito una valutazione negativa nel I modulo della Terza Area Poiché la Terza Area si articola in un organico progetto biennale, non sarà possibile in questi casi attribuire una valutazione di non idoneità alla fine del I modulo.

Gli studenti promossi dalla classe quarta alla classe quinta saranno pertanto automaticamente ammessi al II modulo dell'area professionalizzante.

Tale situazione andrà registrata nel verbale dello scrutinio finale di classe quarta.

b) Studenti non promossi alla classe quinta, che ripeteranno la classe quarta

Poiché il percorso professionale biennale deve essere integrato con quanto viene appreso nel biennio post-qualifica, gli studenti non promossi alla classe quinta e che ripeteranno la classe quarta, non potranno frequentare il II modulo del corso regionale, ma verranno iscritti nuovamente ad un altro I modulo, connesso alla classe quarta, che potrà essere analogo o diverso, all'interno del quale potranno far valere i crediti formativi conseguiti positivamente e certificati dall'Istituto scolastico: in particolare potranno far valere lo stage previsto e positivamente realizzato nel corso dell'anno, qualora lo stesso sia congruente con la figura professionale oggetto del corso.

c) Studenti con giudizio favorevole nella Terza Area, con esito negativo agli esami di maturità

Nell'ipotesi di giudizio favorevole nella Terza Area e di esito negativo agli esami di maturità, lo studente che ripete la classe quinta non è obbligato alla frequenza di una nuova area professionalizzante; si sottolinea l'opportunità pertanto che lo studente ammesso all'esame di Terza Area lo sostenga indipendentemente dall'andamento del percorso scolastico.

d) Studenti con esito negativo agli esami di Terza Area

Nel caso di esito negativo (per assenza o non superamento) degli esami nella sola area professionalizzante, lo studente non potrà essere ammesso ai soli esami regionali presso lo stesso Istituto in occasione della successiva sessione, ma dovrà essere iscritto ad un altro II modulo connesso ad una classe quinta, analogo a quello già frequentato con esito negativo, dopo aver individuato opportune modalità di frequenza.

e) Studenti che si trasferiscono da un Istituto ad un altro del medesimo comparto

Nel caso di trasferimento da un Istituto ad un altro del medesimo comparto, gli studenti verranno inseriti nel corso di Terza Area più congruente con il curriculum già seguito, previa valutazione dei crediti formativi maturati, eventualmente realizzando un percorso di raccordo per facilitare tale inserimento, previa autorizzazione della Direzione Istruzione.

**f) Corsi serali per studenti lavoratori**

Per i corsi serali per studenti-lavoratori si può richiedere una riduzione fino ad un massimo del 50% del monte ore formativo, in considerazione dei crediti maturati adeguatamente documentati, fermo restando il limite minimo di 300 ore complessive (150 per modulo) di attività teorica nel biennio. L'eventuale attività di stage andrà conteggiata in aggiunta alle ore di didattica.

La richiesta di riduzione di monte ore con la precisazione della natura del corso serale dovrà essere comunicata dall'Istituto Professionale, all'atto della domanda di approvazione del corso.

**B) Corsi per OSS**

Il percorso per OSS ha la durata di 1000 ore, suddivise in 480 di teoria e 520 di stage, articolate in moduli didattici di base e professionalizzanti, e svolte in un arco temporale di 18 mesi.

Le 480 ore di teoria sono così articolate:

- I modulo connesso alla classe IV: 120 modulo base, 80 di credito nel modulo base della 2<sup>a</sup> Area, 60 modulo professionalizzante;
- II modulo connesso alla classe V: 180 modulo professionalizzante, 40 di credito nel modulo professionalizzante della 2<sup>a</sup> Area.

Lo stage viene attuato in due momenti:

- uno (almeno di 200 ore) antecedente all'esame di Stato, dopo lo svolgimento delle ore di didattica del I modulo;
- l'altro prima dell'esame regionale di qualifica.

Sono consentite compensazioni di orario tra il I ed il II modulo nella misura massima del 15%, relative esclusivamente al modulo professionalizzante.

Le materie di insegnamento relative ai suddetti moduli sono articolate nelle seguenti aree disciplinari:

- area socio-culturale, istituzionale e legislativa;
- area psicologica e sociale;
- area igienico-sanitaria;
- area tecnico-operativa.

I docenti devono essere in possesso di idonei titoli di studio attinenti le discipline d'insegnamento (possesso di laurea, diploma), di adeguata esperienza professionale, almeno triennale al 31/12/2008, maturata nei servizi socio-sanitari e/o esperienza d'insegnamento, minimo triennale, in percorsi in ambito socio-sanitario.

Si riportano nelle seguenti tabelle i requisiti professionali minimi per ciascuna disciplina prevista:

**Area socio-culturale, istituzionale e legislativa**

Disciplina	Requisito professionale minimo
Elementi di legislazione socio-sanitaria e legislazione del lavoro	Laurea attinente Assistente sociale Responsabile dei servizi socio-sanitari
Elementi di etica	Laurea attinente
Orientamento al ruolo	Responsabile del corso Responsabile di servizi socio-sanitari Laurea in Infermieristica
Rielaborazione del tirocinio	Personale con funzioni di tutor Responsabile del corso

**Area psicologica e sociale**

Disciplina	Requisito professionale minimo
Elementi di sociologia e psicologia socio-relazionale	Laurea attinente
Elementi di psicologia applicata	Laurea attinente

**Area igienico-sanitaria ed area tecnico-operativa**

Disciplina	Requisito professionale minimo
Elementi di igiene	Medico Infermiere
Igiene dell'ambiente e comfort domestico-alberghiero	Medico Infermiere
Principi generali ed elementi di assistenza	Medico Infermiere
Assistenza alla persona nelle cure igieniche	Medico Infermiere
Assistenza alla persona nella mobilizzazione	Medico Fisioterapista Infermiere
Assistenza alla persona nell'alimentazione	Medico Dietista Infermiere
Assistenza di primo soccorso	Medico Infermiere
Assistenza alla persona con disturbi mentali	Psichiatra Psicologo Infermiere
Assistenza alla persona anziana	Medico Geriatra Infermiere
Assistenza alla persona con handicap	Laurea in Scienza dell'Educazione Diploma di Educatore Professionale Psicologo Assistente sociale Responsabile dei servizi socio-sanitari
Tecniche di animazione	Laurea in Scienza dell'Educazione Diploma di Educatore Professionale/ Animatore Laurea attinente
Metodologia del lavoro sanitario e sociale	Responsabile di servizi socio-sanitari Assistente sociale Infermiere
Disposizioni generali in materia di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori	Personale afferente al Dipartimento di prevenzione delle Asl Medico specialista in Medicina del Lavoro Responsabile della sicurezza con adeguata formazione

Nel caso di laurea attinente, l'Istituto Professionale è tenuto a verificare il piano-studi del percorso svolto dal docente, dal quale risulti il superamento di esami specifici inerenti le singole discipline d'insegnamento, nonché l'esperienza professionale maturata nelle materie indicate.

L'Istituto Professionale, oltre al docente in possesso dei requisiti minimi previsti indicati nella tabella sopra riportata, può incaricare specifici esperti nelle discipline attinenti, previa richiesta debitamente motivata e autorizzata, per una quota parte delle ore previste (es.: "Assistenza alla persona nell'alimentazione": logopedista).

Per la figura del tutor sono necessari adeguati titoli di studio (possesso di laurea, diploma) ed adeguata esperienza professionale, maturata nei servizi socio-sanitari e/o in qualità di tutor in percorsi formativi.

Ciascun docente potrà insegnare, in ogni percorso forma-

tivo, fino ad un massimo di tre discipline attinenti al proprio titolo di studio e alla propria esperienza professionale.

Il mancato rispetto dei requisiti dei docenti, comunque riscontrato, comporta il non riconoscimento delle lezioni tenute dal docente carente dei requisiti previsti. In tal caso le ore corrispondenti devono essere recuperate con docenza effettuata da personale in possesso dei previsti requisiti.

La valutazione dell'area professionalizzante per i corsi OSS e l'eventuale riconoscimento di crediti formativi dovrà improntarsi ai criteri esposti in appresso.

a) Studenti promossi alla classe quinta, che hanno conseguito una valutazione negativa nel I modulo della Terza Area  
In deroga a quanto previsto per i corsi ordinari, in caso di valutazione negativa alla conclusione del I modulo connesso alla classe quarta, espressa nel verbale attestante l'idoneità al II modulo, da predisporre secondo il Modello n. 10, di cui all'Allegato E, l'allievo promosso alla classe quinta non potrà essere ammesso al II modulo del percorso integrato, ma dovrà ripetere interamente il I modulo in cui non è risultato idoneo.

b) Studenti non promossi alla classe quinta

Gli studenti non promossi alla classe quinta, che ripeteranno la classe quarta, potranno frequentare il II modulo del corso OSS.

L'Istituto Professionale garantirà la frequenza o il recupero da parte dell'allievo non promosso delle 40 ore del modulo professionalizzante di seconda area connesso alla classe quinta.

c) Studenti con giudizio favorevole nella Terza Area con esito negativo agli esami di maturità

Nell'ipotesi di giudizio favorevole nella Terza Area e di esito negativo agli esami di maturità, lo studente che ripete la classe quinta è esonerato dalla frequenza di un nuovo corso di Terza Area.

Il percorso OSS intrapreso potrà essere autonomamente concluso con la realizzazione della seconda parte di stage pratico e lo svolgimento dell'esame finale.

d) Studenti con esito negativo negli esami di Terza Area

Nel caso di esito negativo (per non ammissione, assenza o non superamento) degli esami nella Terza Area, gli studenti potranno iscriversi ad un nuovo corso per OSS una sola volta.

#### B.1 Accertamenti sanitari e assicurazioni

Prima dell'inizio del corso sono previsti gli accertamenti medico-sanitari ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzione del personale operante nelle unità di degenza del SSN. L'eventuale invalidità fisica permanente che inibisce l'esercizio delle funzioni per le quali l'allievo frequenta il corso, comporta l'esclusione dal medesimo. Gli studenti devono essere assicurati, a cura dell'Istituto, contro gli infortuni sul lavoro in ottemperanza al disposto di cui al Dpr n. 1124/1965, e per danni cagionati a persone o a cose durante la frequenza delle attività teoriche e pratiche di formazione professionale, comprese quelle svolte in luoghi diversi dalla sede del corso.

#### 3. Domanda di riconoscimento dei corsi

##### A) Corsi ordinari

Compilazione e invio della domanda.

Gli Istituti Professionali presentano annualmente alla

Regione del Veneto - Direzione Istruzione - e all'USR per il Veneto - Ufficio II - la domanda di riconoscimento dei corsi da avviare nell'anno scolastico di riferimento e da realizzare nel biennio formativo.

Gli Istituti Professionali potranno conseguire il riconoscimento dei corsi:

1. direttamente: nel caso in cui l'Istituto abbia ottenuto l'accreditamento ai sensi della Lr 09/08/2002, n. 19, nell'ambito della Formazione Superiore;
2. in partenariato: con Istituto Professionale accreditato;
3. in partenariato: con Ente di Formazione accreditato.

Nei casi di cui ai punti 1 e 2, gli Istituti Professionali, nella loro autonomia progettuale e organizzativa, gestiranno gli interventi attraverso intese finalizzate all'integrazione tra istituzione scolastica, formazione professionale e sistema delle imprese e delle professioni (agenzie formative, ordini professionali, associazioni imprenditoriali, aziende del settore, ecc.). Ciò al fine di garantire che il percorso sia svolto in prevalenza da esperti del settore professionale di riferimento e finalizzato all'acquisizione di competenze spendibili sul mercato del lavoro.

Nei casi di cui ai punti 2 e 3, l'Istituto Professionale propONENTE dovrà formalizzare il partenariato attraverso apposita convenzione, che regolerà gli aspetti gestionali e contabili dell'attività formativa.

La convenzione va inviata, all'avvio del percorso, scannezzata, esclusivamente via e-mail all'indirizzo della Regione indicato in calce al presente Allegato.

La domanda di riconoscimento dei corsi va compilata sul Modello n. 1 di cui all'Allegato E, barrando la casella relativa alle classi IV, e va inviata entro il 20 luglio 2009 esclusivamente via e-mail agli indirizzi indicati in calce al presente Allegato.

I moduli connessi alle classi IV sono attivati con un numero minimo di 15 allievi, salvo eventuali casi particolari, preventivamente e debitamente motivati, per i quali viene richiesto il riconoscimento in sottonumero mediante il Modello n. 2 di cui all'Allegato E, da inviare entro il 20 luglio 2009 esclusivamente via e-mail agli indirizzi indicati in calce al presente Allegato.

Per le classi V, gli Istituti devono confermare il proseguimento delle classi, compilando lo stesso Modello n. 1 di cui all'Allegato E, barrando la casella relativa alle classi V ed inviarlo **entro il 20 luglio 2009** esclusivamente via e-mail agli indirizzi indicati in calce al presente Allegato.

#### B) Corsi per OSS

Vedi punto 3.A).

I moduli connessi alle classi IV sono riconosciuti esclusivamente con un numero di allievi non inferiore a 15 e non superiore a 30.

#### 4. Provvedimento di riconoscimento dei corsi

I corsi saranno riconosciuti con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Istruzione.

Il decreto sarà pubblicato nel sito internet della Regione indicato in calce al presente Allegato, presumibilmente entro la metà di settembre 2009.

L'emissione del Decreto e la sua pubblicazione su internet saranno comunicate mediante e-mail.

Indirizzo e-mail della Regione del Veneto:

terza.area@regione.veneto.it

Indirizzo e-mail del M.I.U.R.-U.S.R. per il Veneto:

ufficiosecondo.veneto@istruzione.it

Sito internet della Regione:

<http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Istruzioni+e+Diritto+allo+Studio/Area+Operatori.htm>